



**CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO**

**V E R B A L E   D I   A D U N A N Z A**

Il giorno **10 settembre 2024** alle ore 16,00 in Torino, a seguito di convocazione del Presidente della Corte di Appello di Torino, si dà atto che sono presenti i seguenti magistrati:

BARELLI INNOCENTI Edoardo	Presidente della Corte di Appello
AVENATI BASSI Giancarlo	Avvocato Generale

**Componenti di diritto**

GALLINO Elisabetta Teresa	Giudice del Tribunale di Torino
FERRERO Luca Leandro	Presidente di sezione del Tribunale di Torino
GIANNONE Alberto	Presidente di sezione del Tribunale di Asti
RUFFINO Laura	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
BARGERIO Paolo	Giudice del Tribunale di Alessandria
CASTELLINO Anna	Giudice del Tribunale di Torino
CASPANI Giovanni	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
PELOSI Francesco Saverio	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
MUSSA Antonia	Giudice del Tribunale di Torino

**gli avvocati :**

CONFENTE Assunta  
MONTI Piero  
OLIVIERI Emiliana

**la professoressa :**

LAVARINI Barbara

Si precisa che il Consigliere CASPANI è collegato da remoto.

I collegamenti 'da remoto' hanno luogo attraverso il programma Microsoft TEAMS messo a disposizione degli Uffici Giudiziari dalla DGSIA del Ministero della Giustizia come da note prot. DGSIA n. 7359.U del 27 febbraio 2020,

8661.U del 9 marzo 2020 e 4223 del 20 marzo 2020, nelle quali pure si specifica che i collegamenti effettuati con il detto programma su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Ogni partecipante "da remoto" si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

I componenti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa.

E' presente la Presidente Vicaria dott.ssa Bassi in sostituzione del Presidente della Corte dott. Barelli Innocenti che si astiene dalle pratiche nn. 1, 2, 3 e 4 o.d.g.

CORTE D'APPELLO DI TORINO - Decreto n. 45/2024 M in data 9/7/2024 avente ad oggetto: *"Esito bando 8 posti consigliere Sezioni civili e penali di Corte"*.

Il Consigliere FERRERO relaziona quanto segue:

Con la V.T. 45/2024 il Capo della Corte ha provveduto all'assegnazione di 4 degli 8 posti di consigliere posti a concorso nel bando interno – prot. 383/2024 del 27.06.2024 – per l'assegnazione di altrettanti posti vacanti sia nel settore civile, sia nel settore penale.

Poiché la sola consigliera dott.ssa Silvia Orlando ha presentato domanda per il posto presso la I sezione civile, la sola consigliera dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti per il posto alla III sezione civile e la sola consigliera dott.ssa Marta Sterpos per il posto presso la II sezione penale e poiché le citate richiedenti sono legittimate, il Presidente della Corte ha assegnato i posti così come richiesti.

I consiglieri dott.ssa Desiré Perego e dott. Giacomo Marson, parimenti legittimati, hanno chiesto il posto presso la III sezione penale e il Capo di Corte, premesso che la differenza di anzianità di ruolo tra i predetti è ampiamente inferiore ad anni 8, ha assegnato il posto al secondo, tenuto conto "dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire" in relazione alle materie specialistiche trattate dalla III sez. penale, ovvero reati colposi (infortuni e malattie sul lavoro e diffamazione a mezzo stampa): entrambi esperti in materia penale per averla esercitata per più anni sia in primo che in secondo grado, entrambi con esperienza in materia dei reati colposi, il solo ad aver celebrato numerosi processi per reati di diffamazioni a

mezzo stampa (quando era giudice ad Alba e Torino, sede di giornali anche di tiratura nazionale) è il dott. Giacomo Marson.

Ritenuto che la scelta dei posti vacanti da coprire rientra nel potere insindacabile del Capo di Corte, che non sono state presentate osservazioni, che risultano rispettati i criteri dell'art. 125 Circ. Tabelle per il triennio 2020/2022, propongo parere favorevole all'assegnazioni dei posti sopra descritti, con decorrenza dal 9.01.2025.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere FERRERO;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

CORTE D'APPELLO DI TORINO – Decreto n. 46/2024 in data 16/7/2024 –  
avente ad oggetto. *“Proroga supplenza di un magistrato presso l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo”*.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere CASPANI;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto dell'intervenuta nomina del dott. CAVALLO quale componente della commissione esaminatrice per il concorso in magistratura indetto con DM 8.4.2024 e dichiara non luogo a provvedere.

CORTE D'APPELLO DI TORINO – Decreto n. 47/2024 in data 04/09/2024 di  
applicazione del dott. Ludovico Morello per l'udienza del 12/09/2024 avanti  
la Quinta Sezione penale.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera OLIVIERI;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

CORTE DI APPELLO DI TORINO – Schema Decreto n. 6/2024 S in data  
16/7/2024 avente ad oggetto: *“Supplenza di un magistrato presso la Sezione  
Il civile Corte di Appello di Torino”*.

Il Consiglio giudiziario, sentita la relazione della Consigliera MUSSA, procede ad ampia discussione.

Il Cons. Ferrero esprime parere contrario perché l'art. 100 Circolare 2008 sulle supplenze, assegnazioni e applicazioni disciplina in modo molto chiaro l'ipotesi in cui due o più magistrati abbiano dato la disponibilità all'applicazione infradistrettuale per il medesimo posto: si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza; solamente in via sussidiaria, quando, in seguito alla predetta valutazione, i candidati si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato, delle rispettive attitudini specifiche e dell'anzianità nel ruolo.

Nel caso di specie è sufficiente il confronto tra il Tribunale di Asti/Bulgarelli e quello di Torino/Marino.

Oltre alle ragioni indicate dal C.S.M. nella delibera 3.07.2024 che ha respinto l'analoga applicazione infradistrettuale della dr.ssa Firrao, giudice della IX sez. civile del Tribunale di Torino, che aveva aderito ad analogo interpello – presenza di applicazione extradistrettuale in favore di Torino e mancato raggiungimento degli obiettivi del PNRR da parte del Tribunale torinese – risulta che il Tribunale di Torino presenta una scopertura del 17%, mentre quello di Asti del 5% (1 giudice su 20, che potrebbe salire al 10% tenendo conto della prossima destinazione di un giudice al settore panale di Cuneo citata dal Cons. Giannone). L'esito della comparazione tra i due Uffici è tale da non poter ricorrere a nessuno dei criteri sussidiari di cui secondo comma all'art. 100 citato. Per completezza anche l'argomento del ruolo – oltre a non essere un criterio indicato dalla norma – non mi sembra rilevante: l'assenza ultrabiennale della dr.ssa Bulgarelli, nominata commissario di concorso, ha determinato l'immediata redistribuzione di tutte le cause pendenti sul suo ruolo agli altri giudici del settore civile, cosicché ella si troverà un ruolo vuoto, esattamente come la dr.ssa Marino.

La Presidente Vicaria a questo punto pone ai voti le seguenti proposte:

- A) Delibera favorevole richiamando le motivazioni evidenziate dal decreto del Presidente della Corte nello schema di decreto;
- B) Delibera non favorevole visto l'art. 100 della Circolare applicazioni e supplenze in base alla quale occorre effettuare valutazione comparativa tra gli uffici di Torino e Asti in presenza di più magistrati che hanno dato la disponibilità.

Il Consiglio Giudiziario,  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
richiamate le motivazioni dello schema di decreto del Presidente della Corte d'Appello;

prende atto ed esprime parere favorevole alla proposta A a maggioranza di 14 voti favorevoli e 1 contrario.

Si allontana la Presidente Vicaria dott.ssa Bassi ed entra il Presidente della Corte dott. Barelli Innocenti

IL SEGRETARIO  
F.to Antonia Mussa

LA PRESIDENTE VICARIA  
F.to Alessandra Bassi

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Decreto n. 31/2024 in data 17/7/2024 di variazione tabellare urgente a seguito dell'immissione in servizio di ulteriori addetti UPP.

La Consigliera LAVARINI relaziona quanto segue.

La VTU consegue all'immissione in servizio, il 21.6.2024, di 26 nuovi addetti all'UPP, a cui deve aggiungersi una ulteriore unità che ha ottenuto il differimento al 7.9.2024, per un totale di 27. Sul piano procedurale, il Presidente del Tribunale dà atto di aver comunicato il provvedimento a tutti i giudici in data 17.7.2024 ai fini della presentazione di osservazioni nei 7 gg successivi. Non risultano pervenute osservazioni. Non c'è richiesta di provvisoria esecutorietà.

Il presidente premette che con le VTU del 21.3.2022 e 22.7.2022, conseguenti all'immissione in servizio prima di 6, poi di ulteriori 12 addetti UPP (per un totale di 18 su 43 previsti, prima della più recente immissione) era stata strutturata la conformazione degli uffici del processo – già previsti nelle tabelle 2020-2022 approvate dal CSM – mediante istituzione di 3 UPP, rispettivamente presso l'Ufficio GIP-GUP, presso il settore penale/dibattimento e presso la Sezione civile. Nelle stesse VTU venivano altresì individuati gli addetti da collocare in ciascuno dei tre uffici ed i relativi compiti.

In ragione del maggior numero di AUPP a seguito delle nuove immissioni, il Presidente ritiene necessario, da un lato, strutturare gli UPP in modo da soddisfare esigenze anche qualitativamente più ampie rispetto a quelle che si potevano soddisfare in precedenza, dall'altro, individuare la consistenza numerica di ciascun UPP, riservando a successivi ordini di servizio – come consentito dall'art. 271 c. 2 della circolare tabelle – l'individuazione delle persone fisiche da destinarvi. In questa prospettiva, il dirigente ritiene di aggiungere agli UPP già istituiti, direttamente serventi l'attività giurisdizionale, due ulteriori UPP destinati all'espletamento di attività più strettamente amministrativa, uno di staff della Presidenza e uno di supporto

al servizio di liquidazione delle spese: tali nuove articolazioni consentiranno di raccogliere e gestire i dati statistici necessari a monitorare l'andamento dei servizi erogati dal Tribunale e rilevanti per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, nonché di svolgere un servizio di supporto per la liquidazione, da parte dei singoli giudici, delle spese degli ausiliari e degli onorari dei difensori, onde accelerare l'esecuzione di tali incombenzi.

Alla luce della rinnovata organizzazione degli UPP, richiamate, nel resto, le pregresse VTU, l'organico complessivo degli addetti, per un totale di 43, viene così ripartito:

- UPP GIP-GUP 10
- UPP Dibattimento 10
- UPP Sezione civile 15
- UPP attività amministrativa di staff alla segreteria di Presidenza 3;
- UPP servizi amministrativi trasversali (liquidazione spese) 5

Seguono gli schemi analitici della composizione dei diversi UPP, con l'indicazione nominativa degli addetti, inseriti nei medesimi, che sono effettivamente in servizio.

Quanto ai compiti degli addetti agli UPP: a) con riguardo ai due UPP del settore penale (GIP/GUP e dibattimento), l'attuale VTU richiama quanto già stabilito in quelle precedenti (tutte approvate dal CSM), precisando peraltro che il consistente incremento di personale permetterà di coprire un più ampio numero di attività, fra quelle astrattamente previste, rispetto al passato (fra le altre, predisposizione bozze di sentenze ex art. 444 c.p.p. e di estinzione del reato a seguito di esito positivo MAP, supporto nella gestione delle udienze); b) nell'ambito dell'UPP della Sezione civile, gli addetti saranno di regola abbinati ai 4 gruppi di lavoro in cui la sezione è strutturata ed al giudice del lavoro, svolgendo anche in questo caso i compiti già previsti dalle precedenti variazioni tabellari; c) con riguardo agli addetti destinati all'UPP di staff della Presidenza, la VTU rileva come già nelle precedenti variazioni si prevedesse la destinazione di uno dei nuovi addetti «all'istituzione del servizio di staff, coordinamento organizzativo delle risorse e supporto alla digitalizzazione», con compiti «di raccordo con la segreteria e col Presidente quale coordinatore dell'UPP, nella gestione e nel monitoraggio dei risultati», nonché di «supporto alla digitalizzazione d'intesa col MAGRIF»; d) gli addetti all'UPP di supporto al servizio liquidazione spese saranno invece deputati a predisporre, in favore di tutti i giudici della sezione civile e penale, bozze di provvedimenti in materia di liquidazione delle spese degli ausiliari e degli onorari dei difensori, con conseguente creazione di una modulistica uniforme e più efficace.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera LAVARINI;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della  
Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI AOSTA – Decreto n. 5/2024 in data 23/7/2024 avente ad  
oggetto: “Nomina MAGRIF settore civile e penale”.  
Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della  
Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI ASTI – Decreto n. 12/2024 in data 18/7/2024 avente ad  
oggetto: “*Variazione tabellare urgente per la costituzione duplice Ufficio del  
Processo*”.  
Il Consigliere BARGERÒ relaziona quanto segue.

Con variazione tabellare urgente in data 18.7.24, il Presidente vicario del  
Tribunale di Asti ha modificato la strutturazione dell'Ufficio del Processo già  
costituito presso quel Tribunale suddividendolo in due distinti Uffici per il  
Processo: uno per il settore civile e uno per il settore penale.

Trattandosi di provvedimento che incide sulla strutturazione del sistema  
organizzativo del Tribunale (e non, invece, della mera modifica del personale  
destinato a prestare servizio all'interno dell'Ufficio del Processo),  
correttamente il Presidente del Tribunale ha provveduto mediante apposita  
variazione tabellare (al riguardo v. delibera CSM 13.10.21, par. 5 e nota 11,  
prime linee guida sull'Ufficio per il Processo).

Il provvedimento in esame è stato adottato seguendo in modo preciso le  
indicazioni contenute nella delibera del 13.6.24 con la quale il Consiglio  
Superiore della Magistratura, all'esito dell'analisi delle soluzioni operative  
adottate al riguardo sul territorio nazionale, ha fornito delle nuove linee  
guida per meglio modellare gli Uffici in questione (nel provvedimento, inoltre,  
si fa riferimento anche alla normativa secondaria contenuta nella nuova  
circolare sulla formazione delle tabelle per il periodo 2026-2029; ma, posto  
che l'art. 266 di tale circolare prevede che essa si applichi alle variazioni  
tabellari adottate dal 2.9.24, da essa non possono trarsi indicazioni

vincolanti per la validità del provvedimento di cui si discute, mentre occorre fare riferimento alla vigente – all’epoca del provvedimento – circolare sulla formazione delle tabelle per il periodo precedente).

Ciò rilevato, va osservato che la disciplina contenuta nella variazione tabellare suddetta deriva, anzitutto, dall’analisi della situazione esistente al Tribunale di Asti, in cui l’arretrato non rappresenta un problema rilevante; per cui l’obiettivo dell’intervento viene individuato in quello di ridurre il c.d. disposition time.

Si tratta, quindi, com’è evidente, di un intervento anzitutto coerente con le finalità del P.N.R.R. (con conseguente corretto impiego degli Addetti all’Ufficio del Processo che notoriamente non possono essere adibiti a funzioni diverse da quelle indicate nel Piano appena menzionato, i quali, secondo il provvedimento suddetto, dovranno fornire un “supporto all’attività giurisdizionale” che non scenda mai “sotto il 50% del loro tempo di servizio”).

In secondo luogo si prevede una ripartizione delle risorse (all’interno dei due Uffici) in maniera proporzionata agli obiettivi del P.N.R.R., che sono più impegnativi per il settore civile, al quale, quindi, vengono attribuite più risorse (dieci AUPP al settore penale, dodici al settore civile; quattro GOP al settore penale, otto GOP al settore civile).

Vengono quindi stabiliti, per ogni settore, gli abbinamenti tra tali figure e le aree di materie in cui essi sono organizzati (per il settore civile: area concorsuale, area esecuzioni, area famiglia e volontaria, area lavoro, pubblico impiego, previdenza e assistenza sociale; per il settore penale: GIP/GUP e dibattimento), nonché i criteri secondo i quali debbano essere realizzati gli abbinamenti (da un lato tra AUPP e GOP e, dall’altro, con i magistrati togati) e i compiti affidati ai componenti dell’Ufficio (e, in particolare, agli AUPP e ai GOP).

Infine, sempre in coerenza con le indicazioni contenute nella delibera del 13.6.24, è stata prevista la costituzione di una commissione di accoglienza (composta dai Presidenti di Sezione e dai responsabili delle cancellerie) volta a vagliare i profili professionali dei nuovi AUPP, in modo da meglio valorizzare le loro competenze ed esperienze professionali inserendoli nelle anzidette strutture organizzative con l’adibizione ad attività in cui possono garantire una resa più elevata.

Da ultimo – sempre in coerenza con le indicazioni delle linee guida di cui si è detto in precedenza – è stato previsto che le funzioni di coordinatore dei due Uffici del Processo spettino ai Presidenti di Sezione (penale e civile e, mancando in questo momento quest’ultimo, al dott. Dagna, già designato in precedenza, a fare data dal 23.2.22, quale referente per il settore civile).

Si tratta, in definitiva, di una variazione tabellare che rispetta pienamente le indicazioni contenute nella normativa secondaria e che presenta finalità

coerenti con quelle del P.N.R.R., oltre ad apparire razionale

(rispetto agli obiettivi del Tribunale) e improntata a efficienza (sia in relazione alla distribuzione delle risorse che in ordine alle modalità di impiego delle medesime).

Sembra pertanto necessario esprimere parere favorevole.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere BARGERO;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI CUNEO Provvedimento in data 02/09/2024 avente ad oggetto: *"Riassegnazione ruolo del dott. Sandro Cavallo"*.

Il Consigliere BARGERO relaziona quanto segue.

Con variazione tabellare in data 2.9.24, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 40 circolare tabelle 2026-2029 (applicabile ai sensi dell'art. 266 circolare), il Presidente del Tribunale di Cuneo ha adottato una serie di modifiche ai criteri di assegnazione degli affari (monocratici e collegiali) nel settore penale.

Ciò in conseguenza della concomitanza di tre decisive circostanze, tutte relative a giudici dell'anzidetto settore: 1) il dott. Cavallo, peraltro attualmente applicato all'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo (con applicazione prorogata al 15.1.25), è stato nominato componente della commissione di concorso per magistrato ordinario; 2) il dott. Mocci è stato trasferito ad altro Ufficio, ove prenderà possesso nella prima settimana di ottobre; 3) la dott.ssa Cota è in congedo per maternità dal 13.6.24.

A causa delle circostanze di cui si è appena detto, restano in servizio al dibattimento penale solamente altri quattro giudici (i dott.ri Meinardi, Dufour, Toscano e Boetti); il che fa preventivare un lungo periodo in cui sarà impossibile costituire in maniera ordinaria entrambi i collegi penali (posto che si prevede che il dott. Cavallo rientrerà in servizio non prima di un paio d'anni e che la dott.ssa Cota rientrerà non prima della prossima estate) e che, parimenti, la distribuzione degli affari monocratici dovrà essere ripartita su quattro giudici (anziché su sette).

Invero, la condizione di cui si è appena detto era già stata considerata per tempo dal Presidente del Tribunale (e cioè nel mese di luglio di quest'anno, allorquando già si preventivava la proroga dell'applicazione del dott. Cavallo);

e si erano già individuati dei correttivi nella prospettiva appena indicata sul presupposto che nel mese di gennaio 2025 il dott. Cavallo sarebbe rientrato in servizio presso il Tribunale di Cuneo.

Tuttavia, l'intervenuta conferma della sua partecipazione quale componente della commissione di concorso (nei mesi estivi, invero, anche il Presidente della Corte di Appello aveva chiesto al C.S.M., senza esito, che il dott. Cavallo, alla luce delle circostanze sopra menzionate, venisse esentato dalla composizione della commissione di concorso) ha determinato un mutamento tale da indurre il Presidente del Tribunale ad adottare una soluzione diversa.

In particolare, ritenuto che il ricorso alle norme in materia di supplenza non avrebbe consentito di soddisfare le esigenze di buon andamento degli affari penali, il Presidente ha optato per la redistribuzione degli affari monocratici sul ruolo del dott. Cavallo tra tutti gli altri giudici in servizio (assegnando in via definitiva ai giudici – togati e onorari – ai quali già erano stati temporaneamente assegnati per il periodo di applicazione del dott. Cavallo – stimato al 4.9.24 – quelli non esauriti durante tale periodo) e affidando quelli già collocati sul ruolo del dott. Cavallo successivamente al 4.9.24 (e sino al mese di maggio 2025) in parte (quelli a citazione diretta) a giudici onorari (in base a un criterio di rotazione fondato sull'abbinamento degli stessi ai giudici togati presenti in servizio) e per la restante parte ai giudici togati.

In relazione all'assegnazione ai giudici onorari dei processi a citazione diretta anche in relazione alla fase predibattimentale, il Presidente, a norma dell'art. 178, comma 4°, lett. e, circolare tabelle 2024-2029 (applicabile al caso di specie a norma dell'art. 266 stessa circolare), ha invero richiamato le imprescindibili esigenze di funzionalità dell'ufficio già menzionate (e rappresentate dal fatto che attualmente solo 4 giudici togati sono in servizio, per cui l'impiego più esteso dei giudici onorari si fonda sulla necessità di sgravare il più possibile i magistrati togati, già destinatari di un surplus di lavoro in seguito alla redistribuzione di cui si è detto).

Quanto, invece, alla composizione dei collegi, il Presidente ha ritenuto necessario proseguire con la distribuzione degli affari tra due collegi (denominati collegio 1 e collegio 2), integrando la composizione degli stessi con due giudici onorari (uno, il dott. Gilli, al collegio 1, in sostituzione del dott. Cavallo; l'altro, il dott. Labate, al collegio 2, in sostituzione del dott. Mocchi. In tale maniera i due collegi vengono così composti: collegio 1, Dufour-Boetti-Gilli; collegio 2, Meinardi-Toscano-Labate).

La composizione dei collegi penali nella maniera appena indicata, com'è noto, soffre del vincolo dei limiti dei processi che essi possono trattare (non essendo consentito ai GOP di trattare i processi di cui all'art. 407, comma 2°, lett. a, c.p.p. e quelli relativi ai riesami reali); per cui il Presidente ha previsto che, in questi casi, verrà istituito un terzo collegio, composto solamente da magistrati togati (e, in particolare, dai dott.ri Meinardi, Toscano e Boetti), che tratterà i processi relativi ai reati di cui all'art. 407, comma 2°, lett. a, c.p.p.,

mentre i riesami (da assegnare secondo i criteri ordinari alternativamente al collegio 1 e al collegio 2) verranno trattati da un collegio (composto dai due magistrati togati già menzionati e) integrato da un magistrato togato da individuare con criteri già stabiliti nel vigente progetto tabellare (giudice di altro collegio se non già impegnato, GIP a partire dal meno anziano in servizio, ecc.).

Posto rimedio, in questa maniera, all'assenza del dott. Cavallo (e della dott.ssa Cota) e al prossimo trasferimento del dott. Mocci, il Presidente del Tribunale di Cuneo è altresì intervenuto sull'assegnazione dei processi relativi a reati contro soggetti deboli (c.d. codice rosso).

Invero, tale materia specialistica (limitatamente ai reati di competenza monocratica) era stata assegnata a un gruppo di giudici composto dai dott.ri Cavallo, Boetti e Cota; per cui, stante la già menzionata assenza di due di essi, la redistribuzione dei processi pendenti privilegiando il criterio della specialità andrebbe ad aggravare eccessivamente il ruolo dell'unico giudice che attualmente compone tale gruppo (il dott. Boetti), con l'ulteriore conseguenza che proprio tali processi – che rientrano tra quelli da trattare con criterio di priorità – verrebbero invece a subire un rallentamento.

Pertanto, il Presidente ha stabilito che quelli pendenti siano redistribuiti tra tutti i giudici attualmente in servizio e quelli ancora da incamerare siano parimenti assegnati (con i criteri ordinari) a tutti i giudici in servizio.

Non è stato tuttavia previsto un criterio per l'assegnazione dei processi pendenti appena menzionati (nel senso che non è precisato se tutti i processi c.d. codice rosso pendenti – ivi compresi quelli sul ruolo del dott. Boetti – debbano essere ripartiti in maniera equanime tra i quattro giudici in servizio, né in base a quali criteri la redistribuzione vada operata: per esempio, a rotazione al magistrato più anziano a partire dal R.G.N.R. più risalente o altro criterio oggettivo); per cui, sul punto, sembra necessario chiedere precisazioni al Presidente del Tribunale.

Per il resto, la variazione tabellare appare soddisfare le previsioni operative di cui all'art. 267 circolare tabelle 2024-2029 (nel senso che il Presidente ha disposto il suo inserimento in Csmapp in base ai modelli standard quivi previsti) e appare giustificata dalle ragioni di urgenza e necessità di cui all'art. 40, comma 1°, lett. b), della circolare anzidetta: nessun dubbio, infatti, circa la necessità di provvedere, posto che la drastica riduzione del numero dei magistrati effettivamente in servizio presso il Tribunale di Cuneo imponesse l'adozione di misure organizzative volte a consentire l'ordinata gestione degli affari in via provvisoria (e cioè in attesa del rientro in servizio del dott. Cavallo e della dott.ssa Cota); quanto, invece, all'urgenza, essa – più che alla temporanea assenza del dott. Cavallo derivante dalla sua applicazione all'Ufficio di Sorveglianza e dalla proroga della stessa – è connessa alla contemporanea mancanza di ben tre giudici (su sette) che è un evento che verrà a crearsi da qui a breve (con il trasferimento del dott. Mocci

ad altro Ufficio; mentre sia la dott.sa Cota che il dott. Cavallo già erano assenti per le ragioni precedentemente illustrate) in proporzioni che in precedenza non potevano essere stimate (posto che il dott. Cavallo, come si è visto, non rientrerà in ufficio al termine dell'applicazione all'Ufficio di Sorveglianza ma ben più tardi, una volta esauriti i compiti di componente della commissione di concorso per magistrato).

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere BARGERO;

Ritenuto di condividere la richiesta di integrazione proposta in relazione al fatto che non risulta previsto un criterio per l'assegnazione dei processi pendenti c.d. codice rosso;

approva all'unanimità il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Cuneo in data 2.9.2024 ad eccezione della parte relativa alla riassegnazione dei procedimenti da codice rosso pendenti e per la quale è stata richiesta integrazione. Invita il Presidente del Tribunale di Cuneo a trasmetterla entro il 16/09/2024 e rinvia alla seduta del 17.09.2024.

TRIBUNALE DI IVREA – Provvedimento prot. n.2039 in data 18/7/2024 avente ad oggetto: *“Correzione tabelle feriali estive licenziate il 2/5/2024”*  
Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere GIANNONE;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI IVREA – Decreto n. 12/2024 V.T. in data 28/08/2024 avente ad oggetto: *“Proposta di variazione tabellare urgente esecutiva nei limiti tabellari”*  
Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere GIANNONE;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI NOVARA – Decreto n. 16/2024 in data 9/7/2024 avente ad oggetto: *“Variazione del contingente numerico degli addetti all'ufficio per il*

*processo e riorganizzazione delle attività presso i settori e sub-strutture di assegnazione”*

Il Consigliere FERRERO relaziona quanto segue.

Il Presidente del Tribunale di Novara, con la V.T. n. 16 del 9/7/2024, ha distribuito gli AUPP neoassunti e, con l'occasione, ha provveduto alla parziale riorganizzazione delle loro attività presso i settori e sub-strutture di rispettiva assegnazione.

Premesso che sono rimasti in servizio 9 AUPP e che in data 21.06.2024 hanno preso possesso ulteriori 11 addetti, tenuto conto delle attuali esigenze organizzative emerse dall'interlocuzione con i magistrati togati e la Dirigente amministrativa nel corso della riunione svoltasi il 3.07.2024, il dr. Pezone ha ritenuto di non apportare significative modifiche all'attuale distribuzione e destinazione degli Addetti rimasti in servizio, “sia perché tali dotazioni appaiono congruamente ripartite e adeguate alle esigenze dei diversi settori del Tribunale, sia per non compromettere i processi di formazione specialistica e l'esperienza professionale maturati nei settori cui sono stati assegnati”.

La distribuzione di quelli nuovi, unitamente all'assegnazione delle mansioni, è stata preceduta da una meticolosa valutazione della produttività dei settori civile e penale, ulteriormente suddivisi nei singoli gruppi di lavoro, nonché delle criticità operative e occupazionali delle rispettive cancellerie.

Ritenuto che le scelte discrezionali del Capo dell'ufficio oggetto della V.T., oltre ad essere frutto di partecipata condivisione con i giudici e con la dirigente amministrativa, rispondono alla finalità di celere definizione dei procedimenti giudiziari, sancita dagli artt. 11 e ss. del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021, nell'ambito degli obiettivi del PNRR, propongo parere favorevole.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere FERRERO;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI NOVARA – Decreto n. 19/2024 in data 30/7/2024 avente ad oggetto: “*Variazione tabella feriale per l'anno 2024*”.

La Consigliera CONFENTE relaziona quanto segue.

Con Decreto 19/ 2024 del 30 luglio scorso il Presidente del Tribunale di Novara f.f. dott. Gianfranco Pezone ha disposto una integrazione del prospetto turni di servizio dei magistrati nei periodi feriale e cuscinetto in

precedenza previsti nel decreto 9/2024 del 30.4.2024 in considerazione del fatto che non era stata considerata la presenza della Giudice Lorena Casiraghi essendo previsto il suo trasferimento ad altra sede, mentre di fatto al 30 luglio risultava ancora in servizio presso il Tribunale di Novara. Con il decreto 19/2024 è stata quindi stabilita la sua partecipazione nella composizione del collegio civile nei periodi 7-18 agosto e 26 agosto- 7 settembre con svolgimento delle funzioni di Presidente del Tribunale f.f. nel periodo dal 7 al 18 agosto.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera CONFENTE;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 120/2024 V.T. in data 23/07/2024  
avente ad oggetto: “*Supplenza a tempo pieno alla 7<sup>a</sup> sezione civile – esito interpello*”.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera CASTELLINO;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 124/2024 V.T. in data 27/08/2024  
avente ad oggetto: “*UFFICI DEL PROCESSO assegnazione posti ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 116/2017 – Esito interpello del 27.7.2024.*”.

La Consigliera RUFFINO relaziona quanto segue.  
Con l’interpello del 27.7.2024, diretto ai GOP in servizio presso il Tribunale di Torino assegnati all’Ufficio per il processo ex art 9 comma 4 Dlvo 116/17 o già in servizio alla data di entrata in vigore del D.l.vo 116/2017 , il Presidente ha bandito 5 posti presso gli Uffici del Processo del Tribunale di Torino ( 1 posto presso l’Ufficio del Processo costituito presso la 9° sezione civile - settore giudice tutelare e 4 posti per l’Ufficio del processo della 6° Sezione Penale );

nell’interpello sono state individuate, ai sensi dell’art 10 comma 2 Dlvo 116/17 , le posizioni da coprire tenendo conto della scadenza – fra il 9

gennaio e il 16.3.2025 del biennio di “ tirocinio “ per i giudici di pace assegnati ex art 9 comma 4 Dlvo 116/17 ;

il Dirigente ha valutato, altresì, di limitare ai suddetti 5 posti le posizioni da coprire ritenendo assolutamente prevalente l'esigenza di rinforzare l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino afflitto attualmente da grave scopertura, pur dovendo garantire anche il miglior funzionamento del settore civile tutelare del Tribunale e della 6°sezione penale in considerazione delle elevate pendenze del primo e del carico di procedimenti a citazione diretta e delle scoperture della seconda.

All'interpello hanno risposto: la sola Dott.ssa PONTIGLIO per la 9° sezione civile settore tutelare e n. 6 GOP per la Sesta Sezione Penale .

Nel decreto sono state quindi motivate le assegnazioni degli aspiranti , in particolare:

- della Dott.ssa Francesca PONTIGLIO all'Ufficio del Processo della 9° sezione civile settore giudicante tutelare, coassegnata ai giudici della Sezione dal 10.1.2025 ;

- dei Dotti Giovanna BERRA, Gregorio COLONNA , Barbara DODI, Paola DENERNARDI all'Ufficio del Processo della 6° sezione penale, coassegnati ai giudici della Sezione dal 9.1.2025 ;

Tutti i GOP che hanno espresso la disponibilità all'assegnazione stanno concludendo positivamente il biennio previsto dall'art 9 comma 4 D.Lgs n. 116/2017 proprio presso le sezioni richieste ed hanno le competenze necessarie per svolgere le funzioni di giudice onorario presso le predette sezioni ;

quanto ai sei aspiranti per la Sesta Sezione Penale , alla luce dei criteri previsti dall'art 10 comma 4 D.Lgs n. 116/2017- lett. a (pregressa esperienza ) e lett. c (collocazione in graduatoria di ammissione al tirocinio), il Dott. COLONNA e le Dottoresse BERRA , DODI e DEBERNARDI sono risultati prevalenti sulle altre aspiranti.

La VT è stata adottata ai sensi dell'art. 39 Circ. Tabelle ed è dunque immediatamente esecutiva atteso che riguarda esclusivamente l'assegnazione di magistrati agli Uffici del Processo.

L'urgenza e l'eccezionalità sono state motivate con l'esigenza di provvedere quanto prima all'individuazione e alla destinazione degli altri giudici onorari all'Ufficio del Giudice di Pace , con anticipo rispetto alla scadenza del biennio di tirocinio obbligatorio ( 9.1.2025 ) tale da consentire la costituzione tempestiva dei ruoli

La variazione è motivata e rispondente alle esigenze dell'ufficio.

Non sono state presentate osservazioni.  
Propongo, pertanto, parere favorevole

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera RUFFINO;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della  
Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
richiamato il parere favorevole già espresso in data odierna dalla Sezione  
Autonoma  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO – Ordine di servizio n. 11/2024  
in data 25/07/2024.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere PELOSI;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della  
Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIA –  
Provvedimento prot. 827/2024 in data 26/7/2024 avente ad oggetto:  
*“Variazione al progetto organizzativo della Procura della Repubblica di  
Verbania”.*

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere CASPANI;  
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della  
Commissione Flussi,  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Richiesta di parere del *dott. Pier Luigi PIANTA*, Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Vercelli, in ordine al collocamento fuori ruolo organico  
della magistratura per assumere l'incarico di ispettore generale presso  
l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Il Consigliere FERRERO

letta la richiesta 22.05.2024 del Ministro della Giustizia relativa al  
collocamento fuori del ruolo della magistratura ordinaria del dr. PIANTA al

fine di assumere l'incarico di Ispettore Generale presso l'Ispettorato Generale del Ministero di Giustizia,

vista la conseguente richiesta 22.07.2024 proveniente dall'interessato in relazione al parere di questo C.G. ex art. 112 Circolare 13778/2014 e s.m. (disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie), nonché l'allegata relazione 1.08.2024,

visto il parere – favorevole – del Procuratore Generale,

visti gli artt. 103–112 della circolare citata, in gran parte modificati dalle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 45/2024, in vigore dal 21.04.2024 con la delibera 25.07.2024,

rilevato che il richiedente ha superato la VII valutazione di professionalità e non è mai stato collocato fuori ruolo,

tenuto conto che l'incarico che il dr. Pier Luigi PIANTA vorrebbe assumere rientra tra quelli assegnati in via esclusiva, per espressa previsione di legge (artt. 196 Ord. Giud. e 1 L. 1311/1962), agli appartenenti all'Ordine giudiziario, e che quindi l'interesse dell'amministrazione in relazione al medesimo si presume sussistente (art. 105 Circ. 13778/2014),

rilevato che la Procura di Vercelli risulta a pieno organico (l'astensione obbligatoria per maternità di uno dei Sost. Proc. è cessata il 7 agosto u.s.) e che il dr. Pier Luigi PIANTA non risulta impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione ex art. 6, comma II, D. Lgs. 45/2024,

propone parere favorevole al collocamento fuori ruolo sopra descritto.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere FERRERO;

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

DODERO Dott. Onelio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo. - Istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assumere incarico extragiudiziario.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera MUSSA;

esaminata la suddetta istanza e rilevato che non paiono sussistere ragioni ostative alla concessione della richiesta autorizzazione;

all'unanimità esprime parere favorevole.

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

**ART. 19**

OMISSIS.

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

**ART. 19**

OMISSIS

Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

**ART. 18**

OMISSIS

Si astiene dalla successiva pratica il Consigliere PELOSI

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

- Decreto n. 19/M/2024 in data 04/09/2024 avente ad oggetto l'applicazione della dott.ssa Alessia Careri, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, alla Procura Distrettuale Antimafia di Torino.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione del Consigliere CASPANI;  
rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Si astiene dalla successiva pratica la Consigliera RUFFINO

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

- Decreto n. 20/M/2024 in data 04/09/2024 avente ad oggetto l'applicazione della dott.ssa Sveva De Liguoro, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, alla Procura Distrettuale Antimafia di Torino.

Il Consiglio Giudiziario,  
sentita la relazione della Consigliera MUSSA;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,  
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Il Presidente, sentito il Segretario, dispone la secretazione delle pratiche nn.  
19, 20 e 21 dell'o.d.g.

Il Consiglio\_all'unanimità approva il verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore  
18.30.

IL SEGRETARIO  
F.to Antonia Mussa

IL PRESIDENTE  
F.to Edoardo Barelli Innocenti